



Decreto n° 0171 / Pres.

Trieste, 7 dicembre 2020

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

L.R. 15/200, ART. 6 COMMI 12-15. ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE E ALLO SVILUPPO DEL SITO PALEONTOLOGICO DEL VILLAGGIO DEL PESCATORE E ALLA CREAZIONE DI UN PARCO NATURALISTICO, ARCHEOLOGICO E PALEONTOLOGICO.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 07/12/2020

Siglato da:

GIANNI CORTIULA

in data 04/12/2020

DANIELA IURI

in data 07/12/2020

Visto l'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2020 n. 15, che autorizza la Regione a stipulare un accordo di programma finalizzato alla valorizzazione e allo sviluppo del sito paleontologico del Villaggio del Pescatore e alla creazione di un parco naturalistico, archeologico e paleontologico, comprese l'individuazione e l'acquisizione delle relative aree e, a tal fine, stanziare la spesa complessiva di 1.500.000 euro per gli anni 2020 e 2021, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2020 e 500.000 euro per l'anno 2021;

Preso atto che il Piano Paesaggistico Regionale, approvato con proprio decreto del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres. e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018, definisce le aree "V5 - Sito paleontologico del Villaggio del Pescatore" e "V6 - Complesso di Palazzo d'Attila e Casa Pahor" come "zona di interesse archeologico" di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del Codice quali componenti del paesaggio regionale da tutelare e valorizzare e parte integrante della rete dei beni culturali di cui all'articolo 42 delle Norme tecniche di attuazione del PPR;

Visto l'articolo 51 comma 3 delle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, il quale prevede che "La Regione può altresì stipulare accordi di programma, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 19 della legge regionale 7/2000, finalizzati alla conservazione e valorizzazione dei Paesaggi";

Visto l'articolo 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, prevede che "Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti";

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1785 del 27 novembre 2020 con la quale è stata autorizzata la stipula dell'Accordo di Programma finalizzato alla valorizzazione e allo sviluppo del sito paleontologico del Villaggio del Pescatore e alla creazione di un parco naturalistico, archeologico e paleontologico;

Vista la deliberazione della Giunta comunale di Duino Aurisina n. 123 del 27 novembre 2020 con la quale viene autorizzato il Sindaco alla stipula del medesimo Accordo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e, in particolare, l'articolo 40, comma 1 e comma 2, lettere r), s), t) sulle competenze dei Segretariati regionali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

Visto l'Accordo di programma sottoscritto digitalmente in data 3 dicembre 2020 dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e dal Comune di Duino Aurisina, allegato quale parte integrante e sostanziale al

presente decreto;

Visto l'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'approvazione degli accordi di programma;

Decreta

1. È approvato l'Accordo di programma finalizzato alla valorizzazione e allo sviluppo del sito paleontologico del Villaggio del Pescatore e alla creazione di un parco naturalistico, archeologico e paleontologico allegato quale parte integrante e sostanziale al presente decreto, sottoscritto digitalmente in data 3 dicembre 2020 dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e dal Comune di Duino Aurisina.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -